

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; dal Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il 19.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Avezzano Calcio ARL), PUGLIELLI PIERO (all'epoca dei fatti Segretario della Società SSD Avezzano Calcio ARL), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL - (nota n. 7830/415 pf 17-18 GC/GP/ma del 27.2.2018).

Il deferimento

Trattasi di un procedimento attivato dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2018, che vede coinvolti i Sigg.ri Gianni Paris, Presidente della SSD Avezzano Calcio Srl, Piero Puglielli, Segretario della stessa Società, nonché la SSD Avezzano Calcio Srl.

Al Paris viene contestata: A) la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto, pur non essendo iscritto all'albo dei procuratori sportivi e non potendo comunque esercitare l'attività procuratoria perché vietata ai dirigenti tesserati per Società ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Procuratori Sportivi, in data 18.11.2016 stipulava, unitamente al Sig. Antonello Cellini (all'epoca del fatto persona non tesserata), con il calciatore Matias Colombo un contratto di prestazione professionale della durata di anni due, avente ad oggetto una attività di mediazione che sarebbe stata da loro svolta in favore del suddetto calciatore finalizzata all'ingaggio dello stesso presso Società professionistiche e che imponeva al calciatore, qualora l'ingaggio si fosse verificato, di corrispondere ai mediatori la percentuale del 20% netto dell'ingaggio medesimo; B) la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, dopo aver tesserato il calciatore Matias Colombo in data 1°.12.2016, a soli dodici giorni dalla stipula del contratto di cui sopra, sottoscriveva quale Presidente della Società un accordo economico con il calciatore Matias Colombo, a cui non rilasciava copia e che non depositava presso il Dipartimento Interregionale; C) la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS per aver richiesto al calciatore Matias Colombo la somma di € 2.000,00 al fine di concedergli lo svincolo.

Al Puglielli viene contestata la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, pur occupandosi personalmente, per sua stessa ammissione

rilasciata in sede di audizione innanzi la Procura Federale, dei contratti economici e dei tesseramenti dei calciatori, non consegnava al calciatore Matias Colombo copia dell'accordo economico tra il Paris e quest'ultimo, né provvedeva al deposito dello stesso presso il Dipartimento Interregionale.

Alla Società SSD Avezzano Calcio Srl è addebitata la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per quanto ascritto al Presidente Paris ed al Segretario Puglielli.

Nei termini loro concessi dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini (CCI), il Paris ed il Puglielli facevano pervenire alla Procura Federale due distinte memorie difensive, a mezzo delle quali il Paris deduceva che il contratto di prestazione professionale era stato sottoscritto liberamente tra le parti e che doveva essere interpretato come un contratto preliminare condizionato alla eventuale cessione del calciatore ad una Società professionistica, per cui, non essendosi verificata la condizione, tale contratto rimaneva privo di effetti giuridici; che il contratto, peraltro, esprimeva il tentativo del Paris di intraprendere una nuova carriera e che la Società SSD Avezzano Calcio Srl aveva assolto ogni obbligazione economica nei confronti del calciatore; il secondo deduceva di aver inviato la copia dell'accordo economico tra la Società ed il calciatore al competente Dipartimento tramite posta prioritaria e che la somma di € 3.500,00 pattuita in detto accordo economico era stata regolarmente corrisposta dalla Società al calciatore; precisava che quest'ultimo, ancorché più volte sollecitato, non si era presentato in sede per la firma della liberatoria.

Entrambi gli indagati chiedevano di essere prosciolti.

Il dibattimento

Alla riunione fissata da questo Tribunale è comparsa la Procura Federale (Avv. Paolo Mormando), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) per il Paris, di mesi 3 (tre) per il Puglielli, dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) per la SSD Avezzano Calcio Srl:

Per i deferiti Gianni Paris e Piero Puglielli è comparso l'Avv. Carlo Iacovitti, il quale ha esposto le ragioni dei propri assistiti ed ha insistito per il loro proscioglimento; ha eccepito l'eccessività delle sanzioni proposte dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dai documenti acquisiti al procedimento che l'accordo economico tra Società e calciatore, consegnato in copia dal Puglielli alla Procura Federale, recava timbro e sigla della Società, ma non la firma del calciatore e che tale accordo non era stato depositato presso gli Uffici del Dipartimento Interregionale, al pari della liberatoria che sarebbe stata resa alla Società dal calciatore, anch'essa non depositata, né presente in atti.

L'istruttoria svolta dalla Procura Federale non ha permesso di accertare quale fosse l'effettivo importo dell'accordo economico di che trattasi (se di € 5.000,00 come dichiarato dal calciatore, ovvero di € 3.500,00 come sostenuto dai due deferiti), mentre è stato provato che il calciatore, in relazione a siffatto accordo, aveva percepito l'importo di € 1.950,00; veniva

accertato che il calciatore Matias Colombo era stato svincolato dalla SSD Avezzano Calcio Srl in forma totalmente gratuita.

In tale contesto, essendo provata la esistenza del contratto di prestazione professionale tra il Paris ed il Colombo, nonché la mancata trasmissione al Dipartimento Interregionale dell'accordo economico tra Società e calciatore, in una alla liberatoria a firma del calciatore, ove fosse esistita, circostanza confermata dallo stesso Dipartimento, va accolto il deferimento del Paris limitatamente alle incolpazione sub A) e B) e del Puglielli in ragione dell'intero addebito che gli è stato mosso.

In merito al contratto di prestazione professionale, che riguarda il Paris e che contrariamente al suo assunto venne sottoscritto il 18.11.2016 e quindi prima del tesseramento del calciatore risalente al 1°.12.2016, appare evidente la colpa del Paris, che emerge non solo in relazione al divieto posto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Procuratori Sportivi, che egli ha trasgredito, ma, più in generale, alla violazione dei principi indotti dall'art. 1 bis comma 1 CGS, che nel caso in esame si concretizza nell'aver ricercato un vantaggio economico di natura personale dalla futura attività di un calciatore che, in qualità di presidente della Società SSD Avezzano Calcio Srl, andava di lì a poco a tesserare e che egli avrebbe sottratto alla propria Società, o comunque limitato, qualora la sistemazione del calciatore nel settore professionistico si fosse realizzata, comportando intuibili vantaggi economici per la Società che lo cedeva. Poiché emerge evidente il conflitto di interessi provocato dal Paris in danno della Società dal medesimo presieduta, la sanzione chiesta dalla Procura Federale deve essere inasprita, nella misura che viene adottata nel seguente dispositivo.

Del pari inasprita deve essere la sanzione del Puglielli per aver egli mancato di raccogliere la firma del calciatore sul modulo di accordo economico, per non aver acquisito la liberatoria del calciatore, per non aver trasmesso tale documentazione al competente Dipartimento Interregionale e per aver infine esposto a propria discolpa tesi del tutto inconferenti.

Alla responsabilità del Paris e del Puglielli, segue quella della Società Avezzano Calcio Srl in relazione all'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Gianni Paris ed al Sig. Piero Puglielli, nelle loro rispettive qualità, al Paris l'inibizione di anni 1 (uno) ed al Puglielli l'inibizione di mesi 6 (sei); alla Società SSD Avezzano Calcio Srl l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

[172] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOVIDIO CRISTIANO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TUTINO GENNARO (all'epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl), FEDELE GAETANO (All'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), CORTICCHIA NICOLÒ (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl), PAPARUSSO DANIELE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl ora SS Racing Club Roma Srl) - (nota n. 7907/32 pf 17-18 GM/GP/sds del 28.2.2018).

Il deferimento

La Procura Federale in data 28 febbraio 2018 ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Cristiano Dovidio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa; Gennaro Tutino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl; Gaetano Fedele, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco tenuto dalla FIGC; Nicolò Corticchia, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl; Daniele Paparuso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl, ai quali ha contestato:

Cristiano Dovidio: A) violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1°.4. 2015 per essersi avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Sig. Michelangelo Minieri in occasione del contratto stipulato con la Società SS Lazio Spa in data 19.8.2015 senza pattuire con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC; B) violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1°.4. 2015 per essersi avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Sig. Flavio Coladorci dal mese di aprile 2017 senza stipulare con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.

Gennaro Tutino: A) violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell'art. 93 comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del procuratore sportivo Sig. Gaetano Fedele, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, fosse indicato nei contratti stipulati con la Società Napoli in data 22.7.2014 e 13.7.2015, con la Società Avellino 1912 in data 15.9.2015 e con la Società Carrarese Calcio 1908 Srl in data 29.7.2016; B) violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1°.4. 2015 per essersi avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Sig. Vincenzo Pisacane senza stipulare con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC in occasione della firma del contratto con la Società Cosenza Calcio Srl del 18.7.2017.

Gaetano Fedele: violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell'art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell'art. 93 comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Gennaro Tutino, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, con la Società SSC Napoli Calcio Spa in data 22.7.2014.

Nicolò Corticchia: violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1°.4. 2015 per essersi avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Sig. Gianfranco Cicchetti in occasione del contratto stipulato con la Società Unicusano Fondi calcio Srl in data 20.7.2017

senza stipulare con lo stesso un valido contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.

Daniele Papparuso: violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1°.4. 2015 per essersi avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Sig. Gianfranco Cicchetti in occasione del contratto stipulato con la Società SS Racing Club Roma Srl in data 26.1.2017 senza stipulare con lo stesso un valido contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.

Il procedimento che ha portato al presente deferimento aveva tratto origine sia dalle dichiarazioni rese dal Sig. Aimone Cali, calciatore tesserato nella ss 2016/2017 dapprima per la Società Carrarese e successivamente per la Società Racing Club Roma, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il flusso anomalo di scommesse che si era verificato in relazione alla gara Carrarese Calcio – Racing Club Roma di Lega Pro Girone A dell'11.3.2017, sia dalla documentazione che era stata acquisita dalla Procura Federale nel corso dell'istruttoria afferente il suddetto procedimento.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Paolo Mormando e per i deferiti Cristiano Dovidio e Gaetano Fedele, per il primo gli Avv.ti Guido Del Re e Claudia Promutico, per il secondo l'Avv. Ruggiero Malagnini, muniti delle rispettive procure rilasciate anche ai fini degli artt. 23 e 24 CGS, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Cristiano Dovidio, sanzione base squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita di 1/3, sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate; per il Sig. Gaetano Fedele, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 20 (venti).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Sigg.ri Cristiano Dovidio e Gaetano Fedele, a mezzo dei propri nominati difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su

comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

La Procura Federale (Avv. Paolo Mormando), illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una delle seguenti sanzioni: Tutino Gennaro ammenda di € 9.000,00 (euro novemila), Corticchia Nicolò e Papparuso Daniele ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) ciascuno.

Sono comparsi per il Tutino l'Avv. Freda, nonché il Tutino di persona; per il Corticchia ed il Papparuso l'Avv. Cacciotti, i quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti ed in subordine sanzioni minori rispetto a quelle richieste; l'Avv. Freda ha chiesto altresì l'applicazione dell'art. 24 CGS in virtù della collaborazione prestata alla Procura Federale dal calciatore Tutino in sede d'indagine.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Papparuso ed il Corticchia hanno depositato nei termini le rispettive memorie difensive datate 14 aprile 2018 ed hanno chiesto – come si è già evidenziato - il proscioglimento.

Più in particolare il Papparuso ha dedotto che, in occasione del suo tesseramento per la Società SS Racing Club Roma, il Sig. Gianfranco Cicchetti non aveva svolto alcuna attività procuratoria in suo favore, essendosi egli limitato a stabilire un semplice contatto tra calciatore e Società, senza neppure presenziare alla firma del contratto, che era stato stipulato alla presenza dei soli rappresentanti della Società. Detta attività procuratoria era stata svolta dal Cicchetti in favore del Papparuso solo a partire dal febbraio 2017, data successiva al tesseramento di cui trattasi, per cui siffatto tesseramento, risalente al 19 gennaio 2017, aveva voluto significare un primo contatto tra il Papparuso ed il Cicchetti, una sorta di banco di prova per il futuro accordo, che comunque, dopo essere stato formalizzato, era venuto a cessare nel settembre 2017, perché disdettato dal calciatore.

Ha aggiunto che il Cicchetti non aveva partecipato neppure al successivo contratto, che il calciatore aveva stipulato con la Società Club Racing Fondi.

Ha eccepito che il contratto con la SS Racing Club Roma indicato dalla Procura Federale con data 26 gennaio 2017 non si rinveniva in atti perché inesistente, in quanto i contratti a cui necessitava fare riferimento erano stati sottoscritti il 19 gennaio ed il 15 agosto 2017 ed ha

altresì eccepito che non appariva plausibile imputare al calciatore l'obbligo di adempiere a meccanismi a lui del tutto estranei, tanto è vero che anche per questa ragione era stata prevista la figura del procuratore sportivo.

Il Corticchia, da parte sua, ha dedotto che aveva confermato il Cicchetti quale procuratore sportivo a far data dal 27 febbraio 2017 e che il contratto con la Società Racing Club Roma Srl era stato firmato il 20 luglio 2017; poiché la risoluzione del rapporto tra i due era consensualmente avvenuta l'11 settembre 2017, alla firma del contratto suddetto il calciatore era assistito dal proprio procuratore, per cui alcun addebito poteva essergli mosso.

Entrambe le difese espongono tesi infondate.

In sede di audizione innanzi la Procura Federale, il Papparuso aveva dichiarato che al momento non era assistito da alcun procuratore; che il suo ultimo procuratore era stato il Cicchetti, in forza di un mandato che gli aveva conferito il 27 febbraio 2017 con scadenza al 27 febbraio 2019 e risoluzione consensuale avvenuta l'11 settembre 2017; che in occasione del contratto stipulato il 25 gennaio 2017 con la Società Racing Club era stato assistito dal Cicchetti, in quanto già nel dicembre 2016 gli aveva conferito il mandato, che gli risultava essere stato depositato dal Cicchetti alla Commissione Procuratori Sportivi solo in data 27 febbraio 2017; che presumeva che la trattativa con la Società Racing era stata svolta dal Cicchetti, al pari di quella con la Società Vibonese; che il 25 gennaio 2017 aveva effettuato in favore del Cicchetti un bonifico di euro mille per l'assistenza fornita in occasione del contratto con la Società Racing Club; che il Cicchetti a seguito della retrocessione del Racing Club gli aveva fatto sottoscrivere a fine maggio 2017 una procura in bianco, vale a dire senza le condizioni contrattuali, che sarebbe stata successivamente completata e depositata presso la Commissione Procuratori.

Il Corticchia, nella stessa circostanza (sua audizione innanzi la Procura Federale), aveva dichiarato che in occasione del contratto sottoscritto con la Società Racing Club il 26.1.2017 non era stato assistito da alcun procuratore; che invece per il contratto stipulato il 20 luglio 2017 con la Società Unicusano Fondi Calcio Srl era stato seguito dal procuratore Cicchetti, il quale aveva stabilito con detta Società i termini economici del futuro contratto; che il Cicchetti a seguito della retrocessione della Società gli aveva fatto sottoscrivere, unitamente al compagno di squadra Papparuso, una procura in bianco, che avrebbe successivamente completato e depositato presso la Commissione Procuratori; che il Cicchetti aveva inviato a lui ed al Papparuso una lettera raccomandata di risoluzione consensuale del contratto di assistenza, contenente la procura di cui sopra e che in precedenza era stato assistito da altri procuratori, a nome Vincenzo Rispoli e Guglielmo Arciello, ai quali, peraltro, al pari del Cicchetti, non aveva riconosciuto alcun compenso.

Queste essendo state le dichiarazioni dei due deferiti, le tesi difensive, da loro esposte nelle rispettive memorie, appaiono sostanzialmente infondate; da parte dei due deferiti è mancata la prova utile a contrastare efficacemente le violazioni loro ascritte in sede di deferimento.

In merito alla posizione del Tutino si osserva che quest'ultimo aveva dichiarato alla Procura Federale di aver avuto dal 2010 quale procuratore il Sig. Gaetano Fedele, a cui aveva conferito due mandati, il primo sottoscritto nel 2014 con scadenza nel 2016 ed il secondo nel 2016 con

scadenza nel 2018, ma revocato anticipatamente il 14 luglio 2017; di essersi poi rivolto al procuratore Sig. Vincenzo Pisacane al fine di avere un semplice supporto, senza conferirgli un mandato; di sapere che il Pisacane comunque contattò l'allenatore della Società Cosenza ai fini del suo eventuale tesseramento; di aver sottoscritto con la Società Napoli il prestito e successivamente sia il rinnovo del prestito sia il successivo prestito dalla Società Napoli alla Società Cosenza; di aver usufruito nella stipula di entrambi i contratti dell'assistenza a titolo gratuito dell'Avv. Giuseppe Bova, che gli era stato indicato dal Pisacane; di aver usufruito dell'attività del procuratore Fedele per tutti i contratti che aveva stipulato con le Società Vicenza, Gubbio, Avellino, Bari, Carrarese e Cosenza; di non conoscere il motivo per il quale sul contratto stipulato con la Società Carrarese non risultava scritta l'assistenza del Fedele; di non aver pagato a quest'ultimo alcun compenso e di aver appreso che tale compenso era stato corrisposto al Fedele dalla stessa Società Carrarese.

Può pertanto affermarsi che il Tutino si era avvalso dell'attività prestata nel suo interesse dal Pisacane senza aver conferito a detto procuratore un formale mandato di rappresentanza e che il nominativo del Fedele, che aveva seguito il calciatore da quando aveva 14 anni d'età, non era stato indicato in tutti i contratti sottoscritti dal Tutino con l'assistenza di detto procuratore.

Il deferimento deve essere pertanto accolto unitamente alle sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico dei deferiti Paparusso e Corticchia e che tuttavia appare equo ridurre limitatamente alla posizione del Tutino, in considerazione della fattiva collaborazione dal medesimo prestata alla Procura Federale nel corso dell'attività istruttoria, apparsa decisiva per l'esatta ricostruzione del fatto.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Dovidio Cristiano la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e al Sig. Fedele Gaetano l'inibizione di gg. 20 (venti).

Accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Tutino Gennaro la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (euro seimila), ai Sig.ri Paparusso Daniele e Corticchia Nicolò la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) ciascuno.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; dal Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il 19.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNOCCOLI CATYA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5), SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 - (nota n. 7896/743 pf 17-18 GP/GT/ag del 28.2.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 28 febbraio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Giannoccoli Catya, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere la stessa, a mezzo di un "post" pubblicato sul social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione calcio a 5 della LND, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale in merito al mancato ripescaggio della Società ASD Woman Napoli C5 nella serie superiore.

La Procura deferisce anche la Società di appartenenza della predetta tesserata, la ASD Woman Napoli C5.

La procura promuove il deferimento a seguito dell'esposto del Presidente della Divisione Calcio a 5 del 6.2.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Giannoccoli Catya: squalifica per mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Woman Napoli C5: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Da predetto "post" pubblicato sul social network "Facebook", versato in atti, emerge che la deferita ha utilizzato le seguenti espressioni *"la Woman Napoli ha chiesto il ripescaggio e non lo avete accettato perché ha dato il voto a Zaccardo e non a Montemurro...la colpa è della Figc non della Società e non si può accettare un ricorso con le basi più certe di quelle che abbiamo fatto vedere"*.

Le predette espressioni travalicano evidentemente i limiti della libertà di opinione e di critica e sono lesive della reputazione della Divisione Calcio a 5 adombrando condizionamenti di natura elettorale in merito al ripescaggio della Società deferita alla serie superiore.

Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network, in questo caso "Facebook" e su siti web) cfr. Com. Uff. n. 10/TFN-SD – s.s. 2017-18.

Sussiste, pertanto la responsabilità della deferita per violazione delle norme indicate nel deferimento, cui consegue quella oggettiva della Società cui appartiene la predetta calciatrice.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:

- per Giannoccoli Catya: squalifica per mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Woman Napoli C5: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

[173] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 7970/23 pf 17-18 GP/AA/mg del 1.3.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 1° marzo 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale la ACF Torino per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Roberto Salerno, consistente nella violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 16 calciatori (Avalle Valeria, capra Valentina, Cena Valentina, Cerrano veronica, Dragone Kenia, Franceschi Paola, Fusco Stella, Golzio Sara, Impagnatiello Rosangela, Marotta Apollonia, martin Francesca, Nigro Ilaria, Polito Esperansa, verga Irene, Vullo Melania e Welter Francesca nel termine previsto dalla comunicazione n.14 del Dipartimento calcio femminile del 3.5.2017.

La Procura rappresenta che il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino, hanno rivolto istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS, con accordo reso noto con C.U. n.90/AA del 13.12.2017, con la determinazione delle sanzioni finali di 40 giorni di inibizione del presidente e dell'ammenda di euro 200 per la Società.

Evidenzia che la Società non ha provveduto a versare la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 130/AA del 12.2.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell'accordo economico.

La Società ha inviato brevi note difensive adducendo difficoltà di natura economica nella gestione dell'attività.

Il dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per ACF Torino: l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento calcio femminile Interregionale LND in atti del 3.5.2017, risulta che la Società deferita non ha provveduto a depositare n. 16 accordi economici nel termine stabilito dalla ricordata normativa federale.

Sanzione congrua appare quella di cui la dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla Società deferita la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

[186] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9115/562 pf17-18/GP/AA/mg del 26.03.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 26 marzo 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Ludovico Palumbo la somma di euro 3.240 (prot. CAE/208 del 4.10.2017), Michele Pazienza la somma di euro 18.758 (prot. CAE/246 del 4.10.2017) e Antonio De Gennaro la somma di euro 850 (prot. CAE/209 del 4.10.2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.

Ha deferito, altresì, la SSD SRL Manfredonia Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4.1 del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.11.2017.

Il dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Sdanga Antonio: mesi 8 (otto) di inibizione;
- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Ludovico Palumbo la somma di euro 3.240 (prot. CAE/208 del 4.10.2017), Michele Pazienza la somma di euro 18.758 (prot. CAE/246 del 4.10.2017) e Antonio De Gennaro la somma di euro 850 (prot. CAE/209 del 4.10.2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.

Posto che il comportamento del Sig. Sdanga è stato posto in essere nella suddetta qualità, sussiste anche la responsabilità della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni

- per Sdanga Antonio: mesi 8 (otto) di inibizione;
- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00).

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFO FEDERICO (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL - (nota n. 9224/612 pf 17-18 AA/GP/mg del 27.3.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 27 marzo 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Raffo Raffaele, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 a.r.l. per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Masi Marco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 5.10.2017 (vertenza n.35/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Ha deferito, altresì, la SSD Viareggio 2014 a.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4.1 del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.12.2017.

La Società deferita ha depositato memoria con la quale chiede il riconoscimento dell'attenuante ex art. 16, comma 1, C.G.S., oltreché la continuazione con altra precedente violazione, evidenziando gli sforzi fatti dalla Società per pervenire al pagamento.

Il dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Raffo Federico: mesi 6 (sei) di inibizione;
- per SSD Viareggio 2014 ARL: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha esposto alcune considerazioni e deduzioni a difesa della Società, chiedendo l'irrogazione della sola ammenda, anche alla luce di un precedente assunto dal TFN.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Raffo, nella suddetta qualità, violando l'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto all'allenatore, Sig. Marco Masi, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 5.10.2017 (vertenza n.35/78), pari ad euro 6.930,40, nel rispetto del termine di trenta giorni all'uopo previsto, avendovi provveduto solamente in data 14.3.2018.

In proposito non riveste efficacia scriminante, come correttamente osservato dalla Procura, la difficoltà addotta dal deferito in ordine all'effettuazione del pagamento, considerato che egli avrebbe potuto provvedere con le modalità alternative indicate nel deferimento.

Può, invece riconoscersi sia l'attenuante prevista dall'art. 16, c.1, visto che non è contestato dal denunciante che egli non ritirava la missiva della Società in data 15.10.2017 che lo invitava a recarsi presso la medesima per concordare le modalità di pagamento.

Non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione della continuazione tenuto conto che il comportamento di cui si discute non risulta essere avvinto da un medesimo disegno con quello, distinto, già oggetto di giudizio, tant'è che nulla in proposito viene argomentato dalla Società deferita, che anzi, pur a fronte della medesima violazione dell'obbligo di pagamento

tempestivo, evidenzia la diversità della condotta nella presente fattispecie ai fini della riconosciuta attenuante.

Posto che il comportamento del Sig. Raffo è stato posto in essere nella suddetta qualità, sussiste anche la responsabilità della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata e dell'attenuante, condanna il deferito Raffo alla sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione e la Società SSD Viareggio 2014 ARL alla sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Publicato in Roma il 26 aprile 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini